

RIVISTA  
TRIMESTRALE  
DI DIRITTO  
DELL'ECONOMIA

RASSEGNA  
DI  
DOTTRINA  
E  
GIURISPRUDENZA

COMITATO DI DIREZIONE

M. ANDENAS - F. CAPRIGLIONE - M. PELLEGRINI  
D. ROSSANO - M. SEPE - V. TROIANO

Supplemento al n. 3 /2024

ISSN: 2036 - 4873

# RIVISTA TRIMESTRALE DI DIRITTO DELL'ECONOMIA

---

[WWW.RTDE.LUISS.IT](http://WWW.RTDE.LUISS.IT)

La sede della Rivista è presso  
la Fondazione G. Capriglione Onlus,  
Università Luiss G. Carli,  
Viale Romania 32, 00197 Roma.

## *Comitato di Direzione*

M. Andenas - F. Capriglione - M. Pellegrini - D. Rossano - M. Sepe - V. Troiano

## *Direttore Responsabile*

F. Capriglione

## *Comitato Editoriale*

N. Casalino - V. Lemma – C. Marasco

I contributi pubblicati in questa Rivista potranno  
essereriprodotti dalla Fondazione G. Capriglione Onlus  
su altre proprie pubblicazioni, in qualunque forma.

*Autorizzazione n. 136/2009, rilasciata dal Tribunale di Roma in data 10 aprile 2009.*

## COMITATO SCIENTIFICO

E. Bani, P. Benigno, R. Bifulco, A. Blandini, M. Brogi, R. Calderazzi, M. Clarich, R. Coccozza, G. Colavitti, G. Conte, P. E. Corrias, G. C. Corvese, M. De Poli, G. Desiderio, L. Di Donna, F. Guarracino, F. Di Porto, V. Donativi, P. Gaggero, I. Ingravallo, S. Landini, R. Lener, P. Lucantoni, L. Ludovici, N. Lupo, A. Mangione, E. Maria Lombardi, G. Martina, R. Miccù, F. Moliterni, G. Napolitano, M. Passalacqua, M. Rabitti, P. Reichlin, A. Sacco Ginevri, I. Sabbatelli, F. Sartori, A. Sciarrone, D. Siclari, A. Urbani, P. Valensise, A. Zimatore

### REGOLE DI AUTODISCIPLINA PER LA VALUTAZIONE DEI CONTRIBUTI

Al fine di assicurare uno standard elevato della qualità scientifica dei contributi pubblicati, nel rispetto dei principi di integrità della ricerca scientifica, la Rivista adotta un modello di revisione dei manoscritti proposti per la pubblicazione che contempla il referaggio tra pari a doppio cieco (*double blind peer review*).

I contributi inviati alla Rivista sono oggetto di esame da parte di due valutatori individuati all'interno di un elenco, periodicamente aggiornato, di Professori ordinari, associati e ricercatori in materie giuridiche. L'assegnazione è effettuata dal Comitato di Direzione in accordo con il Direttore Responsabile tenendo conto delle aree di competenza di ciascun revisore e in assenza di conflitti di interessi con l'autore/l'autrice del contributo.

Il contributo è trasmesso dal Comitato editoriale ai *referees* in forma anonima, unitamente ad una scheda di valutazione.

A seguito del referaggio, attraverso comunicazione telematica da parte del Comitato editoriale, l'Autore riceve la scheda contenente il parere anonimo reso dai valutatori. Se i valutatori si esprimono a favore della pubblicazione senza modifiche, il contributo è avviato alla pubblicazione. Se anche uno solo dei valutatori si esprime a favore della pubblicazione subordinandola a modifiche, i rilievi così formulati sono trasmessi all'Autore (sempre in forma anonima). Nel caso in cui l'Autore decida di uniformarsi, egli trasmette il contributo modificato al Comitato editoriale che, su indicazione del Comitato di Direzione, può inoltrarlo di nuovo al valutatore oppure procedere direttamente alla pubblicazione. In caso di valutazione finale positiva, il contributo è avviato alla pubblicazione; in caso contrario, il Comitato di Direzione valuta se rifiutare il contributo o procedere a un'ulteriore fase di revisione.

In ogni caso, in presenza di pareri dissenzienti tra i valutatori, il Comitato di direzione si assume la responsabilità di procedere alla pubblicazione, previo parere di un componente del Comitato scientifico scelto *ratione materiae*. Qualora entrambi i valutatori esprimano parere negativo alla pubblicazione, il contributo viene rifiutato a meno che il Direttore non ne autorizzi la pubblicazione se ritiene che esso soddisfi gli *standard* scientifici della Rivista.

Per ogni ulteriore chiarimento si rinvia al Codice Etico pubblicato sul sito internet della Rivista.

**TEMI E PROBLEMI**  
**DI**  
**DIRITTO DELL'ECONOMIA**

Publicazione degli Atti del Convegno

“L’ordinamento del credito tra finanza alternativa e mutamenti geopolitici” tenutosi nei giorni 24 e 25 ottobre 2024 presso il Complesso Monumentale di Santa Chiara ed organizzato dall’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”

*a cura di Diego Rossano*

## INDICE

PAOLO SAVONA – <i>Indirizzo di saluti</i> (Welcoming speech) .....	1
ROBERTO BOCCHINI – <i>Indirizzo di saluti</i> (Welcoming speech) .....	8
PAOLOEFISIO CORRIAS – <i>Indirizzo di saluti</i> (Welcoming speech) .....	13
DIEGO ROSSANO – <i>Presentazione</i> (Presentation) .....	18
FRANCESCO CAPRIGLIONE – <i>Riflessioni introduttive</i> (Introduction) .....	26
VINCENZO TROIANO – <i>Su alcuni aspetti della regolamentazione europea in materia di finanza alternativa: originating credit funds e credit insurance</i> (On certain aspects of European Regulation in Alternative Finance: Originating Credit Funds and Credit Insurance).....	67
GIOVANNI LUCHENA – <i>La regolazione europea per le materie prime fra geopolitica, tutela dell’ambiente e sviluppo dell’economia</i> (The European regulation of raw materials between geopolitics, environmental protection, and economic development) .....	79
GENNARO ROTONDO – <i>La regolazione europea e italiana del crowdfunding. Un possibile “modello” di regolazione per gli strumenti di finanza alternativa?</i> (European and Italian regulation of crowdfunding. A possible regulatory “model” for alternative finance instruments?) .....	97

MARIATERESA MAGGIOLINO – <i>La globalizzazione finanziaria in crisi: tra neutralità economica e valori occidentali</i> (Financial Globalization in Crisis: between economic neutrality and western values) .....	111
FILIPPO SARTORI – <i>Fattori ESG e impresa bancaria di prossimità: criticità e prospettive di un modello a taglia unica</i> (ESG factors and local banks: critical issues and perspectives of a one- size- fits- all- model) .....	136
RENATO SANTAGATA DE CASTRO – <i>Investimenti temporanei in società e partecipazioni “autogestibili”</i> (Temporary investments and self-extinguishing shareholdings) .....	170
SARA LANDINI – <i>Liability driven investments delle compagnie, investimenti alternativi e strategie di sostenibilità</i> (Liability driven investments of companies, alternative investments and sustainability strategies) .....	209
MARCELLO MINENNA – <i>Dollaro, euro e yuan: tre valute globali in cerca di un equilibrio gravitazionale</i> (Dollar, euro and yuan: three global currencies in search of a gravitational balance) .....	219
RAINER MASERA – <i>Economia, società e scarsità: il nuovo mondo dei sistemi di infrastrutture e dell’intelligenza artificiale</i> (Economics, society and scarcity: the new world of systems of infrastructures and Artificial Intelligence (AI)) .....	234
FILIPPO ANNUNZIATA – <i>Recenti sviluppi nella disciplina degli Oicr di credito</i> (Recent developments in the italian Credit Oicr framework) .....	257
ALBERTO URBANI – <i>Banche e ordinamento bancario alla prova della Capital Markets Union: alcune suggestioni</i> (Banks and banking regulation to the Capital Markets Union) .....	

test: some suggestions) .....	278
VALERIO LEMMA – <i>Innovazione tecnologica e operatività finanziaria</i> (Technological innovation and financial operations) .....	290
MARCO SEPE – <i>La nuova disciplina antiriciclaggio nell’AML Package</i> (The new anti – money laundering discipline in the AML Package) .....	311
PATRIZIO MESSINA – <i>Il direct lending come strumento di finanza alternativa. Quali prospettive in ambito europeo</i> (Direct lending as an alternative finance tool. Which prospects in the European context) .....	332
ILLA SABBATELLI – <i>La finanza non bancaria: il ruolo del comparto assicurativo</i> (Non – bank finance: the role of insurance) .....	345
ANTONELLA SCIARRONE ALIBRANDI – <i>Conclusioni</i> (Conclusions) .....	360

### COMUNICAZIONI

ANNA MARIA PANCALLO – <i>La golden age della Finanza Alternativa: un’analisi in materia di private equity e venture capital alla luce del principio di sostenibilità</i> (The golden age of Alternative Finance: an analysis of private equity and venture capital in light of the principle of sustainability) .....	368
FRANCESCO ANGELO RE – <i>La cartolarizzazione come strumento di finanziamento alternativo per le imprese: spunti di riflessione alla luce di una recente pronuncia di legittimità</i> (Securitization as an Alternative Financing tool for businesses: reflections in light of a recent Supreme Court’s pronouncement) .....	385

ANTONIO DAVOLA – <i>La responsabilità sociale d’impresa ed il futuro della Climate Change Litigation: riflessioni a valle della decisione della Corte d’Appello dell’Aia nel caso Milieudéfensie C. Royal Dutch Shell (Shell 2)</i> (Corporate Social Responsibility and Climate Change Litigation in the aftermath of the Court of appeal in The Hague’s ruling in Milieudéfensie v. Royal Dutch Shell (Shell 2)) .....	402
GIANFRANCO ALFANO – <i>Fattori ESG e adeguata composizione del Cda delle banche nel quadro della CRD VI</i> (ESG factors and suitable composition of banks’ boards within the CRD VI regulatory framework) .....	420
DANIEL FOÀ – <i>Sustainability – linked bonds: allineamento degli incentivi tra autonomia privata e vincoli normativi</i> (Sustainability – linked bonds: Aligning incentives through contractual agreements and regulatory constraints) .....	434
LORENZO RODIO NICO – <i>“Meritare” il credito nella governance digitale</i> (“Deserving” credit in digital governance) .....	459
STEFANIA CAVALIERE – <i>Alcune riflessioni sui mercati in evoluzione nell’era digitale</i> (Some thoughts on evolving markets in the digital age) .....	478
GABRIELLA GIMIGLIANO – <i>Le monete complementari come forme alternative di economia civile</i> (Community currencies as alternative forms of civic economy) .....	490
VITO BEVIVINO – <i>La predisposizione del contenuto degli stress test bancari al tempo della cronicità delle crisi. Il rilievo per gli assetti adeguati e la supervisione</i> (The preparation of the content of bank stress tests in times of chronic crises. The relevance for adequate regulation and supervision) .....	514

**LA RESPONSABILITÀ SOCIALE D'IMPRESA ED IL FUTURO DELLA  
CLIMATE CHANGE LITIGATION: RIFLESSIONI A VALLE DELLA  
DECISIONE DELLA CORTE D'APPELLO DELL'AIA NEL CASO  
MILIEUDEFENSIE C. ROYAL DUTCH SHELL (SHELL 2)\* \*\***

*(Corporate Social Responsibility and Climate Change Litigation in the aftermath of the Court of appeal in The Hague's ruling in Milieudéfensie v. Royal Dutch Shell (shell 2))*

**ABSTRACT:** *Il presente contributo analizza le implicazioni della recente decisione della Corte d'Appello dell'Aia nel caso Milieudéfensie c. Royal Dutch Shell (cd. Shell 2) sul futuro della climate change litigation e della Corporate Social Responsibility. La sentenza, pur confermando la responsabilità generale dell'impresa nella lotta al cambiamento climatico, ha significativamente rimodulato l'approccio del tribunale di primo grado, escludendo la possibilità di imporre specifici obiettivi di riduzione delle emissioni in assenza di specifici interventi legislativi in merito. L'analisi condotta evidenzia come la decisione, lungi dal rappresentare un mero "passo indietro" nella tutela ambientale, suggerisca la necessità di un approccio integrato che combini l'enforcement giudiziale ad una più precisa definizione normativa degli obblighi d'impresa, specialmente a livello eurounitario. La Corte, distinguendo tra diverse categorie di emissioni e sottolineando l'importanza di preservare la competitività nel mercato unico delinea, in questo senso, un nuovo paradigma per valutare la responsabilità delle imprese in materia ambientale, evidenziando come l'efficacia della climate change litigation dipenda dalla preventiva definizione di standard scientifici e normativi chiari per la valutazione della compliance ambientale.*

---

\* Contributo approvato dai revisori.

\*\* Il presente scritto costituisce esito di parte delle ricerche condotte nell'ambito del Progetto *Jean Monnet "Sustainability and Regulation in the European Union"* (ID:101127397), co-finanziato dal programma Erasmus+ della Commissione Europea.

*The paper examines the implications of the recent decision by the Court of Appeal of The Hague in Milieudéfense v. Royal Dutch Shell (sc. Shell 2 judgment) for the future of climate change litigation and Corporate Social Responsibility. While the ruling confirms companies' general responsibility in fighting climate change, it significantly modifies the first instance court's approach by excluding the possibility of imposing specific emission reduction targets without dedicated legislative intervention. The analysis shows how the decision, far from representing a mere “step backward” in environmental protection, calls for an integrated approach combining judicial enforcement with a more precise regulatory definition of corporate obligations, especially at the EU level. The Court, by distinguishing between different categories of emissions and emphasizing the importance of preserving competitiveness in the single market, outlines a new paradigm for assessing corporate environmental responsibility, highlighting how the effectiveness of climate change litigation depends on the prior definition of clear scientific and regulatory standards for evaluating environmental compliance.*

**SOMMARIO:** Introduzione – 2. La *climate change litigation* e la sua rilevanza (cenni) - 3. La decisione della Corte d'Appello dell'Aia nel caso *Milieudéfense et al. c. Royal Dutch Shell* (cd. Shell 2) - 4. La *climate change litigation* dopo Shell 2: tigre di carta o prodromi di un second impact?

1. Il rispetto dei principi di *Corporate Social Responsibility* (CSR) da parte delle imprese quali elemento cardine connesso al perseguimento di finalità di successo sostenibile<sup>1</sup> rappresenta una componente strutturale all'interno dei fenomeni

---

<sup>1</sup> In merito v., in generale, e con riferimento agli studi della dottrina del diritto dell'economia CAPRIGLIONE, *Responsabilità sociale d'impresa e sviluppo sostenibile*, in *Riv. trim. dir. dell'econ.*, 2022, 1, p. 1 ss.; ANTONUCCI, *La responsabilità sociale e l'impresa bancaria*, in AA.VV., *Finanza impresa e nuovo umanesimo*, Bari, 2007, p. 175 ss.; MIGLIONICO, *Responsabilità sociale dell'impresa*, in *Mondo bancario*, 2011; BEVIVINO, *La responsabilità sociale delle imprese. Strumenti attuativi e rimedi*, Napoli, 2018; SEPE, *La sostenibilità nel governo della complessità sistemica: per un approccio valoriale*, in *Riv. trim. dir. dell'econ.*, 2024, 1, p. 12 ss.; PELLEGRINI, *Rileggere la solidarietà in epoca contemporanea: riflessioni intorno a “solidarietà, un principio normativo”* (G.

imprenditoriali, anche alla luce della crescente attenzione dedicata al fenomeno dal legislatore dell'Unione<sup>2</sup>.

La CSR si è affermata, come noto, quale *framework* concettuale ed operativo attraverso cui le imprese devono integrare considerazioni ambientali, sociali e di *governance* nelle proprie strategie di business. Tale processo di integrazione implica, come a più riprese sottolineato in dottrina<sup>3</sup>, un ripensamento sostanziale dei modelli di valutazione del rischio, delle opportunità di investimento, nonché delle tecniche di interazione con i diversi *stakeholders* condizionati dai processi decisionali dell'azienda, laddove la performance ESG (*Environmental, Social and Governance*) assume un ruolo determinante nella definizione del valore aziendale. La necessità, per le imprese, di rendere note attraverso attività di comunicazioni e *reporting* le proprie strategie di CSR, raggiungendo una sintesi tra gli obiettivi di sostenibilità ambientale e sociale e le logiche di profittabilità di mercato, favorisce la definizione di processi di allocazione del capitale che considerino non solo i rendimenti connessi alle attività imprenditoriali ma anche l'impatto ad ampio spettro dell'*agere* aziendale, considerandone l'idoneità ad incidere sul rispetto degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (i *Sustainable Development Goals, SDG*).

---

Alpa, 2022) nel prisma della corporate governance, in *Riv. trim. dir. dell'econ.*, 2023, suppl. al n. 1, p. 42 ss. e riferimenti *ivi* presenti.

<sup>2</sup> LENER, LUCANTONI, *Sostenibilità ESG e attività bancaria*, in *Banca. Borsa Titoli di Credito*, 2023, 1, p. 6 ss.; STELLA RICHTER, *Corporate Sustainability Due Diligence: noterelle semiserie su problemi serissimi*, in *Rivista delle società*, 2022, pp. 714-725; NATOLI, *La responsabilità civile d'impresa nella proposta di Direttiva U.E. on Corporate Sustainability Due Diligence*, in *Dialoghi di Diritto dell'Economia*, marzo 2022, p. 1 ss.; RIGANTI, *L'impresa bancaria nella transizione sostenibile: principi e problemi*, in *Analisi Giuridica dell'Economia*, 2022, 1, pp. 315-326; SACCO GINEVRI, *Divagazioni su corporate governance e sostenibilità*, in *Riv. Trim. Dir. Econ.*, 2022, suppl. 3 al n. 1, p. 83 ss.

<sup>3</sup> SCHNEIDER, *Prevenzione della crisi d'impresa e rischi ESG: il ruolo della finanza sostenibile*, in *Rivista di Diritto Bancario*, 2023, aprile/giugno, p. 327 ss.; SCIARRONE ALIBRANDI, FRIGENI, SCHNEIDER, *Conduct Risk as a Possible Approach for Enhancing ESG-related Risks' Awareness and Management*, in ALEXANDER, GARGANTINI, SIRI (a cura di), *The Cambridge Handbook of EU Sustainable Finance: Regulation, Supervision and Governance*, Cambridge, 2024.

In considerazione della rilevanza acquisita dal fenomeno, sia in prospettiva normativa che con riferimento allo svilupparsi di *best practice* di mercato<sup>4</sup> non dovrebbe sorprendere la parallela emersione di una crescente richiesta di definizione di appropriati meccanismi di *enforcement* pubblico e privato, idonei a promuovere l'effettiva *accountability* di quegli operatori (*in primis* gli Stati, le imprese private ovvero i loro esponenti apicali) che non contribuiscano con le loro attività al perseguimento degli obiettivi di sostenibilità o, financo, ostacolino il processo di transizione<sup>5</sup>.

In questo senso, uno dei più significativi sviluppi nel panorama giuridico-economico contemporaneo è certamente osservabile nell'espansione che ha caratterizzato i fenomeni di contenzioso climatico<sup>6</sup>. Il ricorso alla *climate change litigation* ha rappresentato in anni recenti uno strumento di primario rilievo per la promozione di istanze di tutela ambientale, altresì in virtù dell'atteggiamento recettivo mostrato dai tribunali dell'Unione nell'accoglimento di istanze in tema di cambiamento climatico: il progressivo ampliamento dei requisiti di legittimazione attiva in favore delle Organizzazioni Non Governative impegnate nella tutela dell'ambiente<sup>7</sup> insieme alla ricomprensione dei fenomeni connessi al cambiamento climatico all'interno della più ampia *species* dei diritti umani ha, nei fatti, reso possibile un incremento dei

---

<sup>4</sup> Cfr. GIANNACCARI, *Mercato e Sostenibilità: Superare il Concetto di Responsabilità Sociale d'Impresa*, in *Comp. Law Rev.*, 2022, 13, p. 13 ss.; RIGANTI, *L'insostenibile leggerezza dell'essere (sostenibili). Note brevi sul rischio nelle banche alla luce dei principi ESG*, in *Riv. trim. dir. econ.*, 2022, p. 185 ss.; SEPE, *Sviluppo, sostenibilità e sana e prudente gestione in ambito finanziario*, in PASSALACQUA (a cura di), *Diritti e mercati nella transizione ecologica e digitale, Studi dedicati a Mauro Giusti*, Padova, 2021, p. 72 ss.

<sup>5</sup> LIBERTINI, *Gestione «sostenibile» delle imprese e limiti alla discrezionalità imprenditoriale*, in *Contratto e impresa*, 2023, 1, pp. 54 ss.; VILLAVICENCIO CALZADILLA, *Climate change litigation: a powerful strategy for enhancing climate change communication*, in LEAL FIHLO, LACKNER, MCGHIE (a cura di), *Addressing the Challenges in Communicating Climate Change Across Various Audiences*, Springer, 2019, pp. 231 ss.

<sup>6</sup> In tema v. *ex multis* MARINAI, *Il contenzioso e la legislazione climatica: un interminabile valzer sulle note della due diligence*, in *Resp. civ. prev.*, 2023, 1327; PISANÒ, *Il diritto al clima. Il ruolo dei diritti nei contenziosi climatici europei*, Napoli, 2022; PULEIO, *Il contenzioso climatico italiano di diritto privato tra teoria degli obblighi positivi e tutela oggettiva dei diritti umani*, in *Osservatorio del diritto civile e commerciale*, 2024, 2, pp. 361-388.

<sup>7</sup> VILLANI, *L'accesso alla giustizia ambientale da parte delle ong nel quadro giuridico dell'unione europea alla luce della prassi recente*, in *Eurojus*, 2023, p. 151.

contenziosi in materia di fronte alle giurisdizioni eurounitarie e nazionali, tale da rendere la *climate litigation* una “leva” essenziale per la promozione di condotte imprenditoriali improntate a sostenibilità.

2. In termini generali, il contenzioso climatico (o *climate change litigation*) può essere definito come l'insieme delle azioni – giudiziarie, para-giudiziarie e riferibili ad organi di composizione arbitrale – esperibili in materia di contrasto a politiche, processi o pratiche imprenditoriali suscettibili di avere un impatto negativo in termini di transizione ecologica e sociale (laddove la prima assume, certamente, maggiore originalità alla luce della più risalente esperienza maturata in tutela dei diritti umani a livello internazionale ed europeo).

Si tratta, dunque, di una nozione all'interno della quale possono in via di principio ricomprendersi sia le azioni intentate nei confronti di governi e Stati per l'inadeguatezza delle strategie di gestione dei processi climatici adottate nell'ambito delle politiche pubbliche<sup>8</sup>, sia le iniziative promosse avverso imprese in virtù l'impatto negativo della loro attività in termini di contrasto al cambiamento climatico<sup>9</sup>, ovvero ancora i contenziosi derivanti dall'inottemperanza da parte delle aziende agli obblighi di *disclosure* e *reporting* sull'impatto ambientale dei propri prodotti e servizi (ad esempio, nei casi di *greenwashing*<sup>10</sup>) mediante comportamenti idonei ad ostacolare “in via indiretta” il perseguimento delle istanze di sostenibilità attraverso un'inadeguata comunicazione al mercato.

---

<sup>8</sup> PEEL, OSOFSKY, *Climate Change Litigation*, in *Annual Review of Law and Social Science*, 16, 2020, pp. 22-23; KOTZÉ, MAYER, VAN ASSELT, SETZER, BIERMANN, CELIS, et al., *Courts, climate litigation and the evolution of earth system law*, in *Global Policy*, 2024, 15, pp. 5–22; VALAGUZZA, *Liti strategiche e cambiamento climatico*, in *Riv. giur. amb.*, 2021, 67 ss.

<sup>9</sup> RUNYON, *How litigation funding drives progress in the ESG agenda*, in [www.thomsonreuters.com](http://www.thomsonreuters.com), 29 giugno 2023.

<sup>10</sup> Si consenta in merito un richiamo a DAVOLA, *The sound of (eco)silence. Greenhushing, informazione ESG ed omissione nel mercato finanziario*, in *Rivista di Diritto Bancario*, 2024, ottobre/dicembre, pp. 1 - 41 e riferimenti *ivi* presenti; v. altresì ROSSANO, *Il fenomeno del greenwashing alla luce delle recenti evidenze empiriche. La proposta di direttiva green claims*, in *Riv. trim. dir. econ.*, 2023, 601 ss.; BALLAN, CZARNEZKI, *Disclosure, Greenwashing, and the Future of ESG Litigation*, in *Wash. & Lee L. Rev.*, 2024, 81, 545 ss.

Rispetto alle più consolidate forme di contenzioso, e posta l'unitarietà dell'obiettivo di promuovere modelli di transizione ecologica responsabile, la *climate change litigation* si caratterizza per la presenza di alcuni elementi distintivi quali l'eterogeneità degli attori potenzialmente coinvolti – spaziandosi dagli individui alle organizzazioni non governative, dagli enti pubblici alle imprese, fino ai gruppi di azionisti – e specifiche basi giuridiche di riferimento, osservandosi nella prassi una casistica che attinge, *inter alia*, alle disposizioni di diritto ambientale, alle norme (sovente di matrice internazionale) in tutela dei diritti umani nonché, volgendo lo sguardo alla disciplina domestica ed eurounitaria, a previsioni riconducibili al diritto societario e dei consumi.

Si tratta di un fenomeno in rapida evoluzione che, alla luce della propria duttilità, ha acquisito nella prassi un ruolo sempre più rilevante come strumento per promuovere istanze di *climate justice*<sup>11</sup> nei confronti di attori pubblici e privati.

Il contenzioso climatico, in altri termini, si è affermato come strumento, al contempo, di *enforcement* e *accountability*, contribuendo a definire gli standard di comportamento e gli obblighi incombenti sui soggetti operanti a vario livello all'interno del mercato, in relazione ai rischi climatici.

Nell'ultimo quinquennio, in particolare, arresti di rilievo all'interno del territorio dell'Unione, quali quelli tedeschi nei casi *Lliuya c. RWE*<sup>12</sup>, *Neubauer et al. c. Germania*<sup>13</sup> e *Deutsche Umwelthilfe eV c. Germania*<sup>14</sup> ovvero in Olanda Corte nel caso *Milieudéfensie et al. c. Royal Dutch Shell* (quantomeno, per quanto riguarda il giudizio

---

<sup>11</sup> V. JAFRY (a cura di), *Routledge Handbook of Climate Justice*, Abingdon, 2019; PEEL, OSOFSKY, *A Rights Turn in Climate Change Litigation?*, in *Transnational Environmental Law*, 2018, pp. 37 ss.; SCHAPPER, *Climate justice and human rights*, in *International Relations*, 2018, 32, 3, pp. 275-295. Nella dottrina italiana cfr. CARDUCCI, *La ricerca dei caratteri differenziali della "giustizia climatica"*, in *DPCE*, 2, 2020, p. 1345 ss.; MONTINI, *Verso una giustizia climatica basata sulla tutela dei diritti umani*, in *Ordine internazionale e diritti umani*, 2020.

<sup>12</sup> Corte regionale di Essen, decisione N. 2 O 285/15.

<sup>13</sup> Bundesverfassungsgericht, 24 marzo 2021, casi Nn. BvR 2656/18/1, BvR 78/20/1, BvR 96/20/1, BvR 288/20. Cfr. KOTZÉ, *Neubauer et al. versus Germany: Planetary Climate Litigation for the Anthropocene?*, in *German Law Journal*, 2021, 22, 8, 1423-1444.

<sup>14</sup> *Neubauer et al. c. Germania*. Leitsätze zum Beschluss des Ersten Senats vom 24. März 2021 – 1 BvR 2656/18 – 1 BvR 78/20 – 1 BvR 96/20 – 1 BvR 288/20.

di prime cure) hanno consolidato il ruolo della *climate litigation* come elemento funzionale al raggiungimento degli obiettivi climatici, nonché per la promozione delle esigenze di tutela dei diritti umani connesse alla preservazione dell'ecosistema

Coerentemente, tale tendenza è stata interpretata dalla dottrina come destinata a consolidarsi ulteriormente posto che, ad avviso pressoché unanime, gli avanzamenti compiuti a livello scientifico (soprattutto) in merito alle tecniche di identificazione del legame tra emissioni di gas serra e cambiamento climatico avrebbero dovuto rafforzare l'apparato probatorio in favore degli attori nei processi di *climate litigation* e, dunque, la responsabilizzazione delle imprese e degli attori pubblici, consolidando un trend globale in continua ascesa<sup>15</sup>, peraltro trovando riscontro a livello normativo.

Con riferimento a questo aspetto, e guardando all'ordinamento giuridico europeo, la *Corporate Sustainability Due Diligence Directive* (CS3D)<sup>16</sup> ha introdotto una pluralità di doveri di diligenza<sup>17</sup> nei confronti degli operatori privati, funzionali a vincolare lo sviluppo del settore privato al rispetto dei *Sustainable Development Goals* dell'ONU, adottati nel 2015, nonché agli accordi internazionali siglati nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici<sup>18</sup>: in particolare, si richiede ad ogni azienda di calcolare la *carbon footprint* connessa ai processi di produzione ed organizzazione con l'obiettivo di a garantire che "il modello di business e la strategia aziendale perseguiti siano compatibili con la transizione a un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5 °C in conformità dell'accordo di Parigi"<sup>19</sup>.

---

<sup>15</sup> D'ALESSANDRO, CASTAGNO (a cura di), *Reports & Essays on Climate Change Litigation*, in *Quaderni del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino*, Torino, 2024; SETZER, HIGHAM, *Global trends in climate change litigation: 2024*, in <https://www.lse.ac.uk/granthaminstitute/publication/global-trends-in-climate-change-litigation-2024-snapshot/>.

<sup>16</sup> Direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859.

<sup>17</sup> CS3D, articoli 7-16.

<sup>18</sup> Tra i quali si richiamano, in particolare, l'Accordo di Parigi del 12 dicembre 2015 e il Patto per il clima di Glasgow del 13 dicembre 2021.

<sup>19</sup> Cfr. la *Relazione* corredata alla Proposta della CS3D, p. 4.

Gli obblighi stabiliti dalla Direttiva a tale scopo spaziano dall'onere di individuazione preventiva degli impatti ambientali negativi potenziali delle proprie attività lungo la catena di fornitura a quello di attivarsi per ridurre gli impatti negativi già prodotti; più, si impone alle aziende un generale dovere di monitoraggio dell'impatto ambientale delle proprie azioni – da operarsi a cadenza regolare e da documentare attraverso un rigoroso processo di reportistica – che includa altresì la creazione di canali di segnalazione per tutti gli attori coinvolti nella catena di fornitura. I vincoli organizzativi coinvolgono altresì le strutture di vertice dell'azienda: ai sensi della CS3D il consiglio di amministrazione dovrà assicurarsi che la sostenibilità sia integrata nelle decisioni strategiche dell'impresa, garantendone la conformità e migliorando la capacità dell'azienda di gestire i rischi ESG e creare valore a lungo termine<sup>20</sup>.

Del pari, al fianco delle decisioni già richiamate, le posizioni espresse dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo all'inizio del 2024 nei casi *Klima Seniorinnen*, *Duarte e Carême*<sup>21</sup> hanno consolidato l'interrelazione tra diritti umani e giustizia climatica e riconosciuto la legittimazione dei cd. enti esponenziali ad agire in tutela dei diritti fondamentali intesi in una prospettiva intertemporale ed intergenerazionale<sup>22</sup> connessa ad un generale onere del legislatore e delle imprese di programmare le riduzioni delle emissioni di gas serra al fine di raggiungere l'obiettivo della neutralità climatica.

---

<sup>20</sup> V. ex multis MOSCO, FELICETTI, *Prime riflessioni sulla proposta di direttiva UE in materia di Corporate Sustainability Due Diligence*, in *Analisi Giuridica dell'Economia*, 2022, 1, pp. 185-211. TENREIRA, *Corporate Best Practice from Soft Law to Hard Law: The Case of Corporate Sustainability and Due Diligence Directive (Cs3d)*, in *International Business Law Journal*, 2024, 1, pp.269-284.

<sup>21</sup> Rispettivamente caso *Veren KlimaSeniorinnen Scheriz e altri c. Svizzera*; caso *Duarte Agostinho et al. c. Portogallo et al.*; caso *Carême c. Francia*. In dottrina v. Letwin, *Klimaseniorinnen: The Innovative and the Orthodox*, 17 aprile 2024, in <https://www.ejiltalk.org/klimaseniorinnen-the-innovative-and-the-orthodox>; Reich, *KlimaSeniorinnen and the Choice Between Imperfect Options. Incorporating International Climate Change Law to Maintain the ECHR's Relevance Amid the Climate Crisis*, in *Verfassungsblog*, 18 aprile 2024, <https://verfassungsblog.de/klimaseniorinnen-and-the-choice-between-imperfect-options>; SERAFINELLI, *Dal caos all'ordine (e viceversa): l'impatto del tritico della Corte EDU sul contenzioso climatico europeo di diritto privato*, in *DPCE online*, 2024, 2, pp. 1493 ss.

<sup>22</sup> WORLD COMMISSION ON ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT, *Our Common Future*, Oxford University Press, 1987 (repr.2009), in part. p. 43 ss.; PISANÒ, *L'Evoluzione dei Contenziosi Climatici nei Report UNEP (2017-2023)*, in *Eun. Riv. st. pac. dir. um.*, 2023, p. 145 ss.

Proprio la natura intergenerazionale di tali valori sarebbe, peraltro, idonea ad avviso della dottrina a fondare la qualificazione della giustizia climatica nei termini di “diritto soggettivo a tutela oggettiva”<sup>23</sup>

In proposito, coloro che del tema si sono occupati hanno evidenziato come gli obiettivi sociali e ambientali, diventando oggetto di una regolazione vincolante, traducano ormai principi e norme di tutela originariamente elaborati in fonti di matrice sovranazionale in comportamenti direttamente imposti alle imprese, realizzando nella prassi un’operazione di *Drittwirkung* e, più in generale, favorendo un affermarsi dei fenomeni di cd. diritto regolatorio<sup>24</sup>.

A fronte dell’ottimismo osservatosi in merito allo sviluppo della *climate litigation* nel territorio dell’Unione, il tratteggiato quadro è stato profondamente inciso dal “cambio di rotta” reso dalla corte d’appello dell’Aia (*Gerechtshof Den Haag*) il 12 novembre 2024 proprio in occasione del processo di seconde cure relativo al caso *Milieudéfensie et al. c. Royal Dutch Shell*.

3. Il procedimento di primo grado – oggetto, proprio per la sua rilevanza sistemica di ampia attenzione in dottrina<sup>25</sup> – trae origine dalla domanda presentata da *Milieudéfensie (Friends of the Earth Netherlands)*, insieme ad altre organizzazioni ambientaliste nel 2020, al fine di richiedere al Tribunale distrettuale dell’Aia di imporre a *Royal Dutch Shell* (di seguito, “Shell”) una riduzione delle proprie emissioni di CO<sub>2</sub> del 45% entro il 2030 rispetto ai livelli esistenti nel 2019: *Milieudéfensie* riteneva, infatti,

---

<sup>23</sup> ORESTANO, *Diritti soggettivi e diritti senza soggetto*, in *Jus*, 1960, p. 149 ss.; altresì PULEIO, *Il contenzioso climatico italiano di diritto privato tra teoria degli obblighi positivi e tutela oggettiva dei diritti umani*, cit. p. 370; BURGERS, *Justitia, the People's Power and Mother Earth*, Amsterdam, 2020.

<sup>24</sup> Cfr., SICLARI, *Evoluzione della funzione di vigilanza sui mercati finanziari*, in *Rivista Trimestrale di Diritto dell’Economia*, 2022, suppl. 3 al n. 1, cit. p. 98; GENTILI, *Il diritto regolatorio*, in *Rivista di diritto bancario*, 2020, suppl. gennaio/marzo, p. 23 ss.; NATOLI, *Il diritto privato regolatorio*, in *Rivista della Regolazione dei mercati*, 2020, 1, p. 137 ss.

<sup>25</sup> *Ex multis* PEEL, MARKEY-TOWLER, *Recipe for success?: Lessons for strategic climate litigation from the Sharma, Neubauer, and Shell cases*, in *German Law Journal*, 2021, 22, 8, pp. 1484-1498; HÖSLI, *Milieudéfensie et al. v. Shell: a tipping point in climate change litigation against corporations?*, in *Climate Law*, 2021, 11, 2 pp. 195-209; MANNA, *Il caso Milieudéfensie et al. contro Royal Dutch Shell plc e la proposta di direttiva della Commissione europea sulla corporate sustainability due diligence, l’alba di una nuova giustizia climatica?*, in *Comparative Law Review*, 2024, 15, 1.

che alla luce del *trend* osservabile nelle decisioni operate dai vertici della società, e del loro impatto sul livello delle emissioni dell'azienda, il raggiungimento degli obiettivi di neutralità ambientale identificati dalla disciplina eurounitaria ed internazionale risultasse, nei fatti, irrimediabilmente compromesso.

Da un punto di vista strettamente procedurale, la richiesta di primo grado trovava la propria base giuridica – in assenza, al tempo, della CS3D ovvero di altre discipline direttamente applicabili – sia in disposizioni di diritto olandese (ed in particolare nell'articolo 6:162 del *Burgerlijk Wetboek* in materia di responsabilità aquiliana), negli articoli 2 e 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, relativi rispettivamente alla protezione del diritto alla vita e del diritto alla vita privata e familiare, nonché nelle Linee Guida ONU su Imprese e Diritti Umani, le quali impongono alle imprese multinazionali un generale dovere di diligenza nella prevenzione delle violazioni dei diritti umani. Emergeva poi, incidentalmente, il ruolo del principio di precauzione *ex art. 191 TFEU* quale elemento fondativo di forme di tutela a carattere intergenerazionale in materia ambientale<sup>26</sup>.

Il Tribunale distrettuale dell'Aia, con sentenza resa il 26 maggio 2021<sup>27</sup> aveva accolto le richieste di *Milieudefensie.*, ordinando a Shell di operare una riduzione delle emissioni del 45% entro il 2030<sup>28</sup>; decisione successivamente impugnata dall'impresa.

In occasione della decisione nel giudizio di appello, tuttavia, la corte dell'Aia - pur confermando parzialmente la decisione di primo grado e riconoscendo in via generale la sussistenza di una responsabilità giuridicamente rilevante di Shell nella lotta al cambiamento climatico – ha ritenuto di dover rimodulare alcuni aspetti chiave della sentenza originale<sup>29</sup>.

---

<sup>26</sup> RENNA, *Le misure amministrative di enforcement del principio di precauzione per la tutela dell'ambiente*, in *Jus: rivista di scienze giuridiche*, 2016, 1, pp. 61-82.

<sup>27</sup> *Milieudefensie et al. c. Royal Dutch Shell*, District Court of the Hague, Judgment of 26 May 2021, C/09/571932, HA ZA 19-379.

<sup>28</sup> SERAFINELLI, *How We Defeated Shell. Milieudefensie et al. c. Royal Dutch Shell. Uno sguardo dietro le quinte*, Roma, 2024, p. 13 ss.

<sup>29</sup> ECLI:NL:GHDHA:2024:2100. Il testo completo della decisione è consultabile al link: <https://uitspraken.rechtspraak.nl/details?id=ECLI:NL:GHDHA:2024:2100>.

Innanzitutto, e confermando gli elementi probatori emersi durante il giudizio di primo grado, il *Gerechtshof* ha sancito che alla protezione contro il cambiamento climatico debba essere riconosciuta, ad oggi, la qualifica di diritto umano fondamentale in relazione agli articoli 2 e 8 CEDU: da tale inquadramento – e dalla conseguente portata estensiva acquisita dal principio – nonché alla luce del più generale dovere di diligenza, sussistente in capo alle imprese, di evitare di contribuire a violazioni dei diritti umani – sarebbe possibile trarre un principio generale di responsabilità condivisa, implicante che le imprese (al pari dell'operatore pubblico, e dei singoli cittadini) debbano contribuire attivamente e proporzionalmente alle proprie possibilità alla mitigazione del cambiamento climatico. In questo contesto, la corte ha peraltro chiarito come le azioni di un'impresa in termini di *climate change commitment* debbano essere valutate in base al loro impatto globale, indipendentemente dalla sede legale dell'azienda.

Con riferimento, tuttavia, alla declinazione di tale dovere generale in obblighi di riduzione specifici, deliberata nel corso del giudizio di primo grado, la corte d'appello ha ritenuto anzitutto non possa operarsi una valutazione unitaria del bene "emissioni", dovendosi a tale scopo distinguere – con rilevanti conseguenze in termini di trattamento giuridico ed obblighi conseguenti – tra le diverse categorie disciplinate dai principali standard internazionali e, in particolare, dal *Greenhouse Gas Protocol* (GHG)<sup>30</sup>. Come noto, il GHG classifica i diversi tipi di emissioni di gas serra ad opera delle imprese private secondo una tripartizione che distingue le emissioni dirette generate dall'azienda, di proprietà o sotto il controllo dell'azienda (emissioni cd. *Scope 1*), quelle indirette generate dall'energia acquistata e utilizzata dall'azienda (*Scope 2*) e, da ultimo, gli altri tipi di emissioni indirette generate lungo la catena di valore di cui l'azienda è parte, comprese quelle derivanti dal consumo finale di prodotti e servizi offerti (*Scope 3*).

---

<sup>30</sup> PROTOCOL, GREENHOUSE GAS, *Greenhouse gas protocol, Sector Toolsets for Iron and Steel-Guidance Document*, 2011, pp. 1-12.

Coerentemente con tale tassonomia la corte ritiene che gli obblighi di riduzione delle emissioni non possano applicarsi uniformemente ed indifferentemente alle tre categorie ma che, di contro, proprio la natura condivisa della responsabilità ambientale delle imprese – e, di conseguenza, il concorrere dei diversi operatori al medesimo risultato – richiede che l’allocazione dei doveri di riduzione sia guidata anzitutto da un principio di prossimità (o, potrebbe dirsi, di sussidiarietà).

Il *Gerechtshof* chiarisce dunque come soltanto le emissioni *Scope 1*, ossia quelle dirette derivanti dall’attività dell’impresa, possano essere oggetto di un obbligo di risultato con la conseguente imposizione, alla luce dei principi del diritto internazionale ed europeo, di un obbligo di riduzione effettiva e misurabile.

Con riferimento alle emissioni *Scope 2* e *Scope 3*, posta la più ampia riferibilità di queste al complessivo svilupparsi della filiera produttiva e, dunque, la loro esposizione all’azione di una pluralità di attori, la corte ritiene di contro che sarebbe al più configurabile un generico obbligo di *best effort* (verosimilmente suscettibile di manifestarsi attraverso strategie imprenditoriali da documentarsi nell’ambito delle attività di *reporting*), posta l’assenza in capo alla singola impresa di un controllo diretto sulle stesse.

L’aspetto più significativo della decisione riguarda, tuttavia, la conseguente decisione di escludere la possibilità per il giudice di imporre un vincolo specifico di riduzione per le emissioni (stabilito, in occasione del giudizio di primo grado, nel 45% delle emissioni entro il 2030).

La corte giustifica questa scelta sulla base di diverse motivazioni, riferibili sia a profili di diritto domestico, sia all’interpretazione dei vincoli desumibili dalla disciplina sovranazionale. In primo luogo si riconosce che, sebbene la scienza del clima e gli accordi internazionali indichino che una riduzione del 45% del tasso di emissioni a livello globale costituisca una condizione minima necessaria per mantenere il riscaldamento globale entro 1,5°C, il diritto civile olandese non fornisca una base giuridica sufficientemente chiara da permettere ad un organo giurisdizionale di imporre una il raggiungimento di percentuale specifica di emissioni a un singolo attore

economico, essendo una valutazione di tale natura di competenza esclusiva dell'organo legislativo.

Guardando, invece, agli obblighi di matrice eurounitaria, la Corte ha ritenuto che l'imposizione unilaterale di un vincolo così specifico rischierebbe di creare disparità concorrenziali nei confronti di Shell rispetto ad altre compagnie del settore energetico, non soggette a medesimi vincoli. Tale considerazione viene avvalorata, peraltro, alla luce del già menzionato principio di proporzionalità desumibile dalla normativa internazionale in materia di sostenibilità: pur riconoscendosi la significativa influenza di Shell sulle emissioni globali attraverso le proprie operazioni, la corte ritiene che non potesse considerarsi ragionevole l'attribuzione ad un'unica azienda di una responsabilità diretta riferibile all'intero sistema energetico, calcolata avendo a riferimento la percentuale di riduzione globale ottimale.

Peraltro, anche considerando il ruolo giocato del sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione Europea (ETS) all'interno del quale Shell opera<sup>31</sup>, una serie di vincoli operativi finalizzati alla riduzione delle emissioni, impone in via giudiziale un ulteriore obbligo specifico di riduzione del 45% configurerebbe un'ingiustificata sovrapposizione alle normative esistenti – peraltro operata a livello nazionale – operata in assenza di “consenso scientifico” sullo standard di riduzione applicabile specificamente ad una singola impresa per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità. Accogliere l'interpretazione fornita nel giudizio di primo grado creerebbe incertezze in termini di rispetto della *rule of law* nel territorio dell'Unione e di tutela delle libertà fondamentali fondanti il mercato unico europeo.

Complessivamente, e pur riconoscendosi una responsabilità generale delle imprese di concorrere ai processi di transizione ecologica, la corte stabilisce che da ciò possa allo stato desumersi – in assenza di uno specifico intervento legislativo condotto a livello unionale – esclusivamente un obbligo generale di allinearsi agli obiettivi

---

<sup>31</sup> Cfr. ALFANO, *Il mercato europeo delle quote di emissioni, tra sostenibilità ambientale e inclusione sociale (aspettando EU ETS 2)*, in *Teoria e prassi del diritto*, 2024, 1, pp. 229-245; BRYANT, *Creating a level playing field? The concentration and centralisation of emissions in the European Union Emissions Trading System*, in *Energy Policy*, 2016, 99, pp. 308-318.

climatici internazionali, permanendo in capo all'azienda margini di discrezionalità sulle modalità con cui raggiungere tali obiettivi.

4. La sentenza di primo grado nel caso Shell è stata identificata come paradigmatica di un innovativo modo di intendere la responsabilità delle imprese verso i terzi, nonché gli obblighi di diligenza degli amministratori verso le società e i soci ove non sia messa in atto una strategia di transizione energetica coerente con l'Accordo di Parigi con le principali fonti di diritto internazionale ed europeo.

La decisione della corte di appello dell'Aia si presta – al di là del suo impatto interno nell'ordinamento olandese, ed al pari di quanto già avvenuto in occasione del giudizio di primo grado – ad incidere con forza parimenti significativa sull'interpretazione degli obblighi in materia di *Corporate Social Responsibility*; ciò, specialmente in considerazione del suo aver posto al centro della riflessione non soltanto il tema della prevedibilità e della certezza scientifica connessa all'elaborazione di strategie sostenibili ma, altresì, quello della giustiziabilità delle condotte d'impresa attraverso l'irrogazione di sanzioni comportamentali e dell'impatto di tali misure in termini concorrenziali.

Con riferimento al primo aspetto, è in particolar modo significativo che, pur in presenza di un dovere generale di contribuire alla mitigazione del cambiamento climatico, così come desumibile dalle principali norme di diritto internazionale ed europeo, la traduzione di questi precetti in obiettivi di riduzione specifici potrebbe non essere giuridicamente sostenibile (quantomeno, nel contesto dell'attivazione di ipotesi di responsabilità nei confronti dell'impresa) senza un consenso scientifico chiaro, sottolineando in tal senso la perdurante necessità di standard globali e scientificamente supportati non solo per guidare le politiche aziendali in materia ambientale, ma anche per consentirne l'*enforcement*.

A tale aspetto si ricollega, peraltro, una riflessione critica in merito al ruolo da attribuirsi alle politiche pubbliche rispetto al ricorso agli strumenti di tutela giurisdizionale: come evidenziato dalla corte, le decisioni riguardanti le strategie

ottimali per la riduzione delle emissioni sembrerebbero dover rientrare tra le politiche di indirizzo proprie del legislatore e, di conseguenza, non potrebbero essere imposte a singole aziende in sede di contenzioso. In questo senso, dalla decisione pare potersi desumere che i principi di tutela dell'ambiente e dei diritti umani possano essere favorevolmente invocati per poter porre termine a dei comportamenti che arrechino danni all'ecosistema ma, di contro, non costituiscano lo strumento adatto per imporre vincoli comportamentali alle imprese.

L'illustrata posizione appare peraltro coerente con le opinioni di coloro che hanno sottolineato come la CSR, pur essendo fondamentale per promuovere l'allineamento degli incentivi tra operatore privato e pubblico, debba necessariamente essere integrata e supportata da politiche governative efficaci per acquisire vincolatività.

Questo aspetto ha, oltretutto, valore in particolare nel momento in cui si consideri come gli atti normativi che richiamano il tema delle emissioni (il riferimento, ancora una volta, è alla CS3D, ma simili riflessioni possono farsi anche per il Regolamento Tassonomia<sup>32</sup>) ed i relativi standard di valutazione tendano, nei fatti, a fare riferimento in modo onnicomprensivo alle emissioni sia dirette, sia indirette, prendendo in considerazione l'intera catena di valore della filiera nella quale l'impresa opera. La corte, in tal senso, riconosce l'obbligo di Shell di proteggere i diritti umani e di considerare le implicazioni climatiche delle sue attività, ma ritiene che tale obbligo non giustifichi un onere di riduzione specifico, potendosi al più ricomprendere all'interno di un dovere di diligenza qualificata per le imprese (seguendo una linea interpretativa che, a ben vedere, non sembra allo stato incompatibile con le già richiamate indicazioni provenienti dalla CS3D).

E se le ragioni alla base della decisione appaiono comprensibili, specialmente in un contesto di incertezza in merito all'efficacia e alla portata delle iniziative di

---

<sup>32</sup> Regolamento (UE) 2020/852.

*Corporate Social Responsibility*<sup>33</sup> e di generale arretramento dell'azione legislativa in materia, è tuttavia indubbio che una simile linea interpretativa rischi di avere un impatto significativo sull'evolversi della *climate change litigation*, suggerendo che, in assenza di standard chiari e universalmente accettati, le azioni di *enforcement* difficilmente possono tradursi nell'imposizione di obblighi prescrittivamente efficaci nei confronti delle imprese, potendosi nel migliore dei casi sanzionare un'acclarata violazione delle norme rilevanti.

La sentenza, in questo senso, evidenzia le complessità insite nel definire ed imporre obblighi specifici alle aziende in materia di cambiamento climatico attraverso il ricorso allo strumento dell'*enforcement*, identificando i confini del perimetro valutativo entro i quali il sindacato giudiziale può esprimersi, e limitandone l'operatività pratica alla finalità di far cessare le violazioni. In tal senso, emerge con forza nelle parole della corte l'esigenza di un approccio integrato che combini gli elementi emergenti dalla prassi privata in materia responsabilità sociale d'impresa con politiche pubbliche efficaci e, soprattutto, con la definizione di standard scientifici univoci per valutare la *compliance* ambientale d'impresa.

Sebbene da ciò potrebbe in prima approssimazione trarsi, di conseguenza, l'impressione (peraltro condivisa da più parti all'indomani della decisione<sup>34</sup>) di un significativo "passo indietro" dello spazio riservato alla *climate change litigation* all'interno del panorama eurounitario, pare tuttavia di potersi condividere l'idea (a parere di chi scrive sottesa all'interpretazione promossa dalla corte d'appello) per la quale l'*enforcement*, pur costituendo uno strumento di primaria rilevanza per la promozione della transizione sostenibile, debba costituire un *posterius* – e, non, di

---

<sup>33</sup> VOGEL, *The market for virtue: The potential and limits of corporate social responsibility*, Brookings, 2007; ROSSI, *Il diritto della Corporate Social Responsibility*, in *Orizzonti del diritto commerciale*, 2021, 1, pp. 100-134; MANCIOPPI, *Climate litigation tra rischi, impresa e finanza*, in RIGANTI (a cura di), *Sostenibilità non finanziaria e mercati vigilati: regolatori, operatori e consumatori nella "galassia" ESG*, Torino, 2024, p. 525 ss.

<sup>34</sup> Cfr. *ex multis* TIGRE, HESSELMAN, *Milieudéfensie v Shell: 3 Takeaways and Challenges on the Appeal's Court Decision*, in *Columbia Law School Sabin Center Blog*, 12 dicembre 2024; PAGNI, ROTA, *Climate change: Shell assolta, ma le emissioni vanno ridotte*, 22 novembre 2024, in [www.dirittobancario.it](http://www.dirittobancario.it).

contro, un *prius* – rispetto alla definizione positiva degli obblighi d’impresa ad opera del legislatore e che, tuttavia ciò sia funzionale ad espanderne (e non a ridurne) il ruolo. Un intervento normativo espresso, infatti, eviterebbe anzitutto quella “inversione dei ruoli” che non solo rischia di prodursi in presenza di processi di eterointegrazione giudiziale ad ampio spettro<sup>35</sup> ma che, al contempo, ostacola quella armonizzazione delle condotte che, non rimettibile alla giustizia del caso concreto, rappresenta un’assoluta necessità nel settore della sostenibilità.

In secondo luogo, esso consentirebbe di rendere (non meno, ma), più efficace l’azione giudiziale, ancorandone l’esercizio a presupposti di valutazione oggettivi, rafforzandone l’efficacia dissuasiva preventiva in una prospettiva non meramente quantitativa (ossia relativa alla possibilità per il giudice di emanare una sanzione) ma qualitativa, ossia connaturata all’individuazione della misura più idonea a promuovere la giustizia ambientale.

Tutto ciò, al contempo, consentirebbe di mitigare le difficoltà attualmente riscontrabili in merito all’identificazione dei limiti (e dei confini imponibili) della *business judgment rule* degli organi apicali d’impresa in merito all’interesse sociale, in presenza della perdurante necessità di coniugare profittabilità e promozione degli obiettivi connessi alla responsabilità sociale d’impresa in assenza della violazione di specifiche prescrizioni<sup>36</sup>. Un aspetto che, peraltro, intrattiene una stretta relazione con la definizione dell’ambito del controllo giudiziario circa la coerenza dei piani industriali delle società rispetto alle esigenze di mitigazione del cambiamento climatico.

Analizzata in quest’ottica, la decisione della *Gerechtshof Den Haag* sembra confermare l’esigenza di un nuovo momento normativo “propulsivo” che – anche alla luce dei corretti rilievi in tema di mantenimento della competitività nel mercato unico – trovi il proprio referente primario a livello eurounitario. In tal senso essa pare porsi, peraltro, in linea con le riflessioni sottostanti la predisposizione del cd *Pacchetto*

---

<sup>35</sup> PAGLIANTINI, PARDOLESI (a cura di), *Frammenti di un diritto civile in movimento*, La Tribuna, 2025.

<sup>36</sup> Cfr. RIGANTI, *Regolazione del mercato e “fine di lucro”*. *Spunti per una ricerca attualizzata in tema di sostenibilità*, 4 maggio 2022, in *Dirittobancario.it*.

*Omnibus sulla sostenibilità* recentemente presentato dalla Commissione europea<sup>37</sup>, il quale identifica tra i propri obiettivi primari la promozione di modelli regolatori in materia di sostenibilità basati su standard di rendicontazione consolidati, nonché l'introduzione di strategie di interoperabilità tra i diversi *corpora* degli Stati Membri che garantiscano uno sviluppo simmetrico delle iniziative in materia di sostenibilità nel territorio dell'Unione<sup>38</sup>.

**Antonio Davola**

*Associato di Diritto dell'Economia*

*nell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro"*

---

<sup>37</sup> COMMISSIONE EUROPEA, *Commission work programme 2025*, 11 febbraio 2025, consultabile al link [https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/strategy-documents/commission-work-programme/commission-work-programme-2025\\_en](https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/strategy-documents/commission-work-programme/commission-work-programme-2025_en).

<sup>38</sup> Cfr. KINDERMAN, *The challenges of upward regulatory harmonization: The case of sustainability reporting in the European Union*, in *Regulation & Governance*, 2020, 14, 4, pp. 674-697.